



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
CORIGLIANO CALABRO**

C.da Torricella Inferiore (Area portuale) - 87064 Corigliano Rossano (CS). 0983 858211 – 0983 858212;
P.e.c.: cp-coriglianocalabro@pec.mit.gov.it – Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/corigliano-calabro

ORDINANZA

**“TARIFFE SERVIZIO DI RIMORCHIO BIENNIO 2024 -2025
nei porti di Crotone e Corigliano calabro”**

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Corigliano calabro,

VISTO l’Atto formale di concessione quindicennale n. 01/2017 in data 27 aprile 2017, col quale è stato concesso alla POSEIDON S.r.l. l’esercizio del servizio di rimorchio nei porti e nelle rade di Crotone, Corigliano calabro e presso il pontile di Cirò Marina;

VISTA la documentazione pervenuta dalla POSEIDON S.r.l., assunta ai prot. n. 3063 e 3093 in data 09 febbraio 2024 della Capitaneria di porto di Crotone, contenente i dati certificati relativamente agli ultimi due interi anni solari (2022 - 2023), necessari per procedere all’aggiornamento biennale delle tariffe;

VISTO il Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nei porti e nelle rade di Crotone, Corigliano Calabro e del pontile di Cirò Marina del 14 gennaio 2016, come approvato con Decreto del 2 febbraio 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per i porti, e reso esecutivo con propria ordinanza n. 76 del 17 agosto 2017;

VISTA la Circolare prot.n. M_IT-PORTI/13961 in data 18 dicembre 2013, con la quale il Ministero ha adottato le linee guida per il procedimento di rilascio della concessione per l’esercizio del servizio di rimorchio (articolo 101 del Codice della navigazione) ed i conseguenti criteri e meccanismi tariffari, stabilendo:

- che le tariffe devono essere aggiornate periodicamente e che il primo aggiornamento tariffario va effettuato trascorsi due interi anni solari dal rilascio della concessione, entro il mese di febbraio, sulla base della contabilità regolatoria riferita ai suddetti due anni solari interi;
- la formula relativa all’aggiornamento biennale delle tariffe.

VISTA la Circolare prot.n. M_IT-PORTI/10464 datata 21 ottobre 2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale sono stati forniti chiarimenti ed integrazioni alle Circolari M_IT-PORTI/13961 del 18 dicembre 2013 e M_IT-

PORTI/2235 del 3 marzo 2014;

- VISTA** la Circolare prot.n. M_IT-PORTI/20473 datata 15 ottobre 2015 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativa alla ricognizione dei procedimenti di competenza delle Autorità marittime in materia di servizi tecnico-nautici e della loro disciplina;
- VISTE** l'ordinanza n. 26/2022 del 29 aprile 2022, con la quale sono state approvate le tariffe per le prestazioni del servizio di rimorchio nei porti e nelle rade di Crotone, Corigliano calabro e presso il pontile di Cirò Marina per il biennio 2022-2023;
- VISTO** il foglio prot. n. 3822 del 21 febbraio 2024 con il quale la Capitaneria di porto di Crotone ha richiesto alle parti interessate, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, della Legge n. 84/94 e ss.mm., eventuali osservazioni in merito all'aggiornamento delle tariffe di rimorchio nei porti e nelle rade di Crotone, Corigliano calabro e presso il pontile di Cirò Marina per il biennio 2024-2025;
- VISTA** la nota prot. n. 8568 del 12 marzo 2024 dell'Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, assunta in pari data al prot. n. 5396 della Capitaneria di porto di Crotone;
- VISTA** la nota prot. n. 60/2024 del 29 febbraio 2024 di ASSARMATORI, assunta al prot. n. 4481 nella stessa data della Capitaneria di porto di Crotone;
- VISTA** la nota prot. n. 1725 del 1 marzo 2024 di FEDERIMORCHIATORI, assunta al prot. n.4582 nella stessa data della Capitaneria di porto di Crotone;
- VISTA** la nota prot. n. 3228/24 del 4 marzo 2024 di ASSORIMORCHIATORI, assunta al prot. n. 4737 nella stessa data della Capitaneria di porto di Crotone;
- VISTA** la nota del 4 marzo 2024 di CONFITARMA, assunta al prot. n. 4742 nella stessa data della Capitaneria di porto di Crotone,
- PRESO ATTO** che non sono pervenute osservazioni da parte di ASSOPORTI, FEDARLINEA e FEDERAGENTI;
- CONSIDERATO** che il pontile di Cirò Marina è stato demolito nel corso del 2021;
- VERIFICATO** pertanto, che sulla base delle disposizioni vigenti sussistono le condizioni ed i presupposti per poter procedere alla definizione delle nuove tariffe per il biennio 2024/2025 per il servizio di rimorchio manovra e prontezza operativa nel porto e nella rada di Crotone e Corigliano calabro;
- VISTO** l'articolo 14, commi 1 bis e 1 ter della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 - "Riordino della legislazione in materia portuale" e ss.mm.;
- VISTI** gli articoli 30, 62, 63, 66, 70 e 81 e dall'articolo 101 all'articolo 107 del Codice della navigazione, nonché gli articoli 59, 60 e 87 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli atti d'ufficio;
- DATO ATTO** che la percentuale di variazione tariffaria $\Delta\%$ da applicare alle tariffe per il biennio precedente, così come scaturita dallo sviluppo della formula prevista nel caso di

specie dalla citata circolare M_INF-PORTI/13961 del 18 dicembre 2013, è risultata pari a **-3,58%**;

ORDINA

Articolo 1

Sono approvate e rese esecutive, a partire **dalle ore 00:01 del giorno 01.04.2024**, le *“Tariffe per il servizio di rimorchio nei porti di Crotone e Corigliano calabro”* allegate alla presente Ordinanza, di cui formano parte integrante.

Articolo 2

A partire dalla stessa data e ora, **è abrogata** l'ordinanza n. 26 del 29 aprile 2022, richiamata in premessa.

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

I trasgressori alla presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, saranno puniti a norma degli articoli 1173 e 1174 del Codice della navigazione.

Articolo 4

La diffusione della presente ordinanza verrà assicurata mediante l'invio agli aventi interesse e la pubblicazione mediante inserzione sul sito internet istituzionale della Capitaneria di porto di Corigliano calabro,¹ ed entra in vigore secondo quanto previsto dall'art. 32 della legge 9 giugno 2009, n. 69.

Corigliano Rossano (CS), data della firma digitale.

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Francesco ESPOSITO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
07/03/2005 n. 82

Firmato Digitalmente da/Signed by:

FRANCESCO ESPOSITO

In Data/On Date:

sabato 30 marzo 2024 12:21:51

¹ <http://www.guardiacostiera.gov.it/corigliano-calabro/Pages/ordinanze.aspx>.



CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
CROTONE



CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
CORIGLIANO CALABRO

Tariffe per il servizio di rimorchio nei porti di Crotone e Corigliano calabro

Articolo 1

1. Con decorrenza **dal 1 aprile 2024 e sino al 31 dicembre 2025**, nei porti e nelle rade di Crotone e Corigliano calabro si applicano le seguenti tariffe per il servizio di rimorchio e per le altre prestazioni dei rimorchiatori alle navi mercantili e passeggeri.
2. Le tariffe si intendono riferite alla prestazione di ogni singolo rimorchiatore impiegato in ciascuna operazione per la durata di ore una, significando che la durata della prestazione va computata dal momento in cui il rimorchiatore, intervenuto su richiesta della nave, si presenta sottobordo (ad un orario non antecedente a quello convenuto con la nave) e fino al momento in cui il rimorchiatore conclude la prestazione richiestagli.

TARIFFE BASE		
da GT	a GT	
0	500	€ 322,83
501	1.600	€ 473,51
1.601	2.500	€ 860,93
2.501	4.500	€ 1.291,42
4.501	6.500	€ 1.721,93
6.501	7.500	€ 1.998,61
7.501	9.000	€ 2.582,81
9.001	12.000	€ 2.690,45
12.001	15.000	€ 2.828,80
15.000	oltre	€ 17,15 (sulla base di € 2.933,83) per ogni 500 GT o frazione di 500 GT in più

TARIFFE BASE NAVI PASSEGGERI		
da GT	a GT	
0	6500	€ 1.495,89
6.501	12.000	€ 2.199,83
12.001	25.000	€ 3.255,76
25.001	45.000	€ 3.695,71
45.000	oltre	€ 4.399,66

3. La tariffa per le navi passeggeri è valida sette giorni su sette, per qualsiasi ora del giorno.
4. In entrambi i casi (navi commerciali e navi passeggeri), qualora la nave ritenga opportuno avvalersi di un secondo rimorchiatore, dovrà comunicarlo con 7 (sette) giorni di anticipo.

Articolo 2

1. Qualora un rimorchiatore venga impiegato per più di un'ora, sarà dovuto, per ogni ora successiva alla prima o frazione, un compenso pari al 33% del compenso dovuto per la prima ora.

Articolo 3

1. Per il rimorchiatore giunto sottobordo e non impiegato anche senza operazioni di passaggio del cavo di rimorchio, sebbene richiesto dalla nave, saranno corrisposte le tariffe previste dall'articolo 1, ridotte del 40%.

Articolo 4

1. Per i servizi resi a navi con motrici inattive, le tariffe base di cui al precedente articolo 1, saranno maggiorate del 30%.

Articolo 5

1. Per il servizio di assistenza e sicurezza sottobordo reso, all'interno dei bacini che costituiscono i porti di Crotone e Corigliano Calabro, alle navi che caricano o scaricano merci infiammabili o pericolose, per tutta la durata delle prestazioni, escludendo da queste le operazioni di ormeggio e disormeggio, è stabilita la tariffa forfettaria di € 271,13 per ogni ora o frazione di ora, salvo le maggiorazioni per il servizio reso in ore notturne e/o festive.
2. Per le prestazioni di assistenza rese a navi ormeggiate o all'ancora fuori dai porti di Crotone e di Corigliano Calabro, la tariffa forfettaria su indicata è maggiorata del 50% per ogni ora o frazione, salvo le maggiorazioni per il servizio reso in ore notturne e/o festive.

Articolo 6

1. Per i movimenti delle navi da un ormeggio all'altro del porto, effettuati in orario normale, la tariffa base è ridotta del 40%. La predetta riduzione non si applica alle navi che non abbiano usufruito del servizio di rimorchio in fase di entrata/ uscita dal porto.

Articolo 7

1. Qualora il rimorchiatore impieghi nelle prestazioni il proprio cavo di rimorchio, le tariffe base di cui al precedente articolo 1, sono maggiorate del 10%.

Articolo 8

1. Per le prestazioni inerenti alla fornitura di vapore per il servizio di pompaggio e per i giri di bussola, sarà corrisposto il compenso orario di € 428,60.
2. Per le prestazioni rese a chiatte, maone, pontoni etc., sarà corrisposto un compenso orario di € 515,30, purché il rimorchio inizi e abbia termine all'interno dei bacini dei porti di Crotone e di Corigliano Calabro.

Articolo 9

1. Il compenso, per qualunque altro servizio non contemplato dalle presenti tariffe, sarà stabilito, caso per caso, dall'Autorità marittima.

Articolo 10

1. Per le prestazioni rese alle navi militari, nonché alle navi appartenenti alle altre Amministrazioni dello Stato, si applicano le tariffe di cui all'articolo 1, ridotte del 50%.

Articolo 11

1. Per i servizi resi dalle 17.00 alle 08.00 dei giorni feriali e dalle ore 08.00 alle ore 17.00 dei

giorni festivi, si applicherà la maggiorazione del 50%.

2. Per i servizi resi dalle ore 17.00 alle ore 08.00 dei giorni festivi si applicherà la maggiorazione del 100%.
3. Per le prestazioni di rimorchio rese a cavallo di orari che comportano differenti retribuzioni, si applicherà la tariffa vigente al momento di inizio della prestazione stessa.
4. Per i servizi resi dalle ore 08.00 alle ore 17.00 delle giornate di sabato non festivo, si applicherà la maggiorazione del 40%.

Articolo 12

1. Qualora, nel periodo di vigenza delle presenti tariffe, si verifichi un aumento del prezzo del gasolio superiore al 10% rispetto a quello corrente alla data dell'ordinanza che le approva e rende esecutive, le tariffe base di cui all'articolo 1, saranno suscettibili di proporzionale adeguamento, la cui misura sarà comunque fissata con apposita Ordinanza dell'Autorità marittima.

Articolo 13

1. Per l'applicazione della relativa tariffa, gli scaglioni di stazza devono intendersi riferiti alla stazza lorda internazionale (GT) della nave, desunta:
 - a) per le navi munite di Certificato di stazza internazionale rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 (Tonnage '69): dal valore della stazza lorda internazionale (GT) risultante dallo stesso certificato;
 - b) per le navi non munite di certificato di cui al precedente punto a) del presente articolo: le tariffe saranno commisurate al valore della stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la seguente formula (elaborata a tal fine dal Registro Italiano Navale (R.I.Na.) e che consente di ottenere valori GT assai vicini a quelli che si determinerebbero applicando i criteri per il calcolo della stazza lorda internazionale previsti nella citata convenzione):

$$GT = K1 \times V$$

dove $V = 2,832 \times \text{Volume lordo totale espresso in tonnellate}$ dove $K1 = 0,2 + 0,02 \text{ Log } 10 V$.

2. Qualora non sia possibile applicare tale formula, per la mancanza dei dati in essa contenuti, si applica la seguente formula elaborata dall'IMO nella Circolare n. 653/94:

$$GT = VE \times a$$

dove $VE = L \times B \times H$

L = lunghezza in metri risultante dal Certificato di Bordo Libero;

B = larghezza massima fuori ossatura in metri pubblicata sui registri o attestata dai documenti di bordo della nave (anche dal Capacity Plan);

H = altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti di bordo della nave;

$a = F(VE)$ da calcolare mediante interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

VE	a
≤ 400	0,58
1.000	0,43
5.000	0,35
10.000	0,34
25.000	0,33
50.000	0,32
100.000	0,31
150.000	0,30
200.000	0,29
≥ 250.000	0,28

Articolo 14

1. Per la commisurazione delle tariffe dei servizi di rimorchio per le navi traghetto, il valore della stazza risultante dal Certificato Internazionale di Stazza o dall'applicazione dei criteri di cui alla lettera b) dell'articolo 13, va corretto applicando i seguenti coefficienti:

Traghetti Passeggeri (<i>Passenger RO/ro Cargo Ferries</i>)	0,69
Traghetti Merci (<i>RO/RO Cargo General Cargo, RO/RO Cargo, Containers Ships, RO/RO Cargo Ferries, RO/RO Cargo Vehicles Carriers</i>)	0,85

Articolo 15

1. Restano salvi ed impregiudicati i diritti derivanti al concessionario del servizio di rimorchio dagli articoli 70, 106, 107 e 491 del Codice della navigazione.

Articolo 16

1. Il pagamento delle fatture per i servizi di rimorchio e per tutte le altre prestazioni, inclusi i supplementi previsti dalle presenti tariffe, deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ed in particolare del Decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 e ss. mm. e nel rispetto, da parte della società erogatrice dei servizi, della parità di trattamento nei confronti degli utenti.
2. Le fatture ritenute dagli interessati non conformi alle tariffe stabilite nell'Ordinanza di competenza di ciascuna Autorità marittima, potranno essere sottoposte al visto della medesima.

Crotone/Corigliano Rossano, *data della firma digitale*

IL COMANDANTE
della Capitaneria di porto di
Crotone

C.V. (CP) Domenico MORELLO

Documento elettronico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82.

Firmato Digitalmente da/Signed by:
DOMENICO MORELLO

In Data/On Date:
sabato 30 marzo 2024 11:04:38

IL COMANDANTE
della Capitaneria di porto di
Corigliano calabro

C.F. (CP) Francesco ESPOSITO

Documento elettronico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82.

Firmato Digitalmente da/Signed by:
FRANCESCO ESPOSITO

In Data/On Date:
sabato 30 marzo 2024 10:54:48